

F.A.Q. in materia di mediazione civile e commerciale

➤ **Cos'è la mediazione?**

La mediazione è l'attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

➤ **Che differenza c'è tra conciliazione e mediazione?**

La mediazione è il procedimento che ha inizio con l'istanza; la conciliazione è la composizione della controversia (accordo raggiunto) a seguito dello svolgimento della mediazione.

➤ **Che differenza c'è tra mediazione ed arbitrato?**

La **mediazione** è l'attività svolta da un terzo imparziale (Mediatore) finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia Il mediatore quindi non esprime alcuna opinione e non emette nessuna decisione in ordine all'oggetto della disputa

L'**arbitrato** è un procedimento di risoluzione delle controversie di natura privata, alternativo rispetto alla giustizia ordinaria. Le parti affidano la soluzione della controversia tra loro insorta a soggetti terzi imparziali (Arbitri). Il procedimento termina con una decisione degli arbitri, detto lodo, che avrà valore di sentenza.

➤ **Quali sono le materie in cui è obbligatoria la mediazione?**

La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto d'azienda
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- contratti d'opera;
- contratti di rete;
- contratti di somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura

➤ **Chi è il Mediatore?**

Il Mediatore è un professionista che, in modo imparziale, indipendente e senza potere decisionale, aiuta le parti nella ricerca di un accordo per la composizione della controversia

➤ **Cosa fa il Mediatore?**

Il Mediatore partecipa agli incontri con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo. Non deve e non può decidere e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute. Il Mediatore:

- ✓ aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- ✓ fa dialogare le parti fra loro;
- ✓ aiuta le parti, anche con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- ✓ incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, ove possibile, un accordo;
- ✓ avvicina le posizioni e gli interessi delle parti con l'obiettivo di migliorare le relazioni, affinché possano collaborare per raggiungere un accordo.

➤ **Quali sono gli obblighi del Mediatore?**

Il Mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite e alle dichiarazioni rese dalle parti durante tutto il procedimento di mediazione, anche nel corso delle sessioni separate, salvo espresso consenso della parte dichiarante.

Il Mediatore non può deporre in giudizio, o davanti ad altra autorità, sul contenuto delle informazioni o dichiarazioni apprese nel corso della mediazione.

Il Mediatore, con l'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità rispetto alle parti e alla materia della controversia.

Il Mediatore esegue personalmente la prestazione.

➤ **Chi può accedere alla mediazione?**

Chiunque può accedere alla mediazione per la risoluzione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

➤ **Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione?**

Al procedimento di mediazione si applica il Regolamento dell'Organismo di mediazione scelto dalle parti.

➤ **Entro quanto tempo deve essere fissato il primo incontro di mediazione?**

L'Organismo di Mediazione fissa il primo incontro non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda di mediazione.

➤ **Quanto dura un procedimento di mediazione?**

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiore a tre mesi dopo al sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e non è soggetto alla sospensione feriale prevista per il giudizio ordinario

➤ **Come si svolge il procedimento di mediazione?**

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo di Mediazione.

Le parti partecipano personalmente agli incontri e devono farsi assistere da un avvocato qualora la mediazione sia riferita alle materie obbligatorie o sia demandata dal giudice. In presenza di giustificati

motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza di fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Al primo incontro il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

➤ **E' possibile avviare una mediazione durante il processo?**

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

➤ **La mediazione può essere disposta in sede di giudizio d'appello?**

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del tentativo di mediazione; in tal caso la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

➤ **Se viene attivato un procedimento di mediazione obbligatorio, ma la parte chiamata non si presenta all'incontro?**

Quando l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza l'accordo.

In caso di mancata presenza della parte chiamata, il Mediatore forma verbale dando atto della mancata partecipazione della parte stessa.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, com. 2 c.p.c.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il giudice, se richiesto, con il provvedimento che definisce il giudizio può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

➤ **Che efficacia ha l'accordo raggiunto in mediazione?**

L'accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che assistono le parti stesse, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

➤ **Sono previste eventuali esenzioni al pagamento delle indennità di mediazione?**

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non deve alcuna indennità di mediazione.

La parte interessata può richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'Organismo di Mediazione competente di essere ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento.

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve depositare presso l'Organismo di Mediazione copia del provvedimento rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

➤ **Sono previste agevolazioni fiscali per la mediazione?**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di Euro 100.000,00; l'imposta è dovuta per la sola parte eccedente.

Alle parti che pagano l'indennità di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta fino ad un massimo di:

- Euro 600,00 per procedura;
- Euro 2.400,00 annuale per le persone fisiche;
- Euro 24.000,00 annuale per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della metà.

E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, fino ad un massimo di Euro 518,00.

Con [**decreto 1 agosto 2023**](#) il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controllo sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati. La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta deve essere inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione. L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma ospitata dal sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo lsg.giustizia.it con le credenziali Spid, CIE (almeno di livello 2) e CNS.

➤ **Come si diventa mediatori presso la Camera di Commercio dell'Emilia?**

L'iscrizione all'elenco dei Mediatori presso la Camera di commercio dell'Emilia, così come previsto dagli standard uniformi per la formazione dei Mediatori delle Camere di commercio e dei criteri per la composizione delle liste, elaborati da Unioncamere nazionale, deve essere commisurata al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni. Ciò al fine di non accreditare presso gli Enti camerali un numero sproporzionato di Mediatori rispetto all'attività effettivamente svolta dal Servizio. Il solo possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, non dà infatti automaticamente diritto ad ottenere l'iscrizione all'elenco dei Conciliatori camerali.

Qualora la Camera di commercio dell'Emilia, ai sensi dei predetti standard uniformi, ravvisasse la necessità di incrementare ulteriormente il numero dei propri Mediatori, provvederà a darne opportune comunicazioni ed informazioni sul proprio sito web istituzionale.

➤ **Cosa è il Centro unico di interessi?**

L'art. 34 comma 4 del D.M. 150/2023, prevede che, ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle indennità di mediazione (spese di avvio più spese di mediazione), quando più soggetti rappresentano un centro unico di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

Ai fini dell'individuazione del Centro Unico di Interessi non rilevano l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della procedura di mediazione o la contitolarità di un mero interesse. Per l'individuazione del Centro unico di interessi è cioè necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano partecipare alla mediazione, appunto, quale Centro unico di interessi, in maniera tale che gli stessi, anche astrattamente, non possano avere interessi contrastanti.

Non costituiscono, di norma, Centro unico di interessi:

- a) i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria;
- b) i singoli comuniti nello scioglimento della comunione;
- c) i creditori o i debitori solidali o parziali;
- d) il fideiussore e il debitore principale.

La sussistenza del Centro unico di interessi deve essere dichiarata nella domanda e/o nell'adesione, indicando il soggetto capofila (indicazione tassativa ai fini della fatturazione).

➤ **Come si calcola il valore della mediazione?**

Il valore della procedura di mediazione deve essere individuato ai sensi del vigente codice di procedura civile.

Si segnala a solo titolo esemplificativo, non esaustivo che

- ✓ il valore delle procedure aventi ad oggetto la **divisione ereditaria** riguarda l'intera massa da dividersi fra i coeredi,
- ✓ il valore delle procedure di **scioglimento della comunione** riguarda il valore dell'intero compendio oggetto di comunione,
- ✓ il valore delle vertenze aventi ad oggetto l'**impugnativa delle delibere assembleari** è da individuarsi riguardo all'intero importo degli interventi approvati e non alla singola quota del condominio impugnante la deliberazione secondo i millesimi posseduti dallo stesso (da ultimo Cass. Civ., sez. II^a civile, 04/09/2023, n. 25271).